

FINANZIARIA 2008: LA CLASS ACTION

Fiammetta Malagoli

La Finanziaria 2008, tra le varie novità, ha portato anche in Italia la class action, quale strumento generale di tutela nel quadro delle misure volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, nel rispetto della normativa comunitaria diretta ad innalzare i livelli di tutela.

La class action, denominata “azione collettiva risarcitoria”, viene introdotta nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) con un’ autonomo articolo, il 140-bis.

L’ azione potrà essere esercitata dalle associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’ apposito elenco presso il Ministero dello sviluppo economico. Sono le associazioni che il Codice del consumo già legittimava ad agire nell’ ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal Codice ed in altri casi indicati dall’ art. 139 del medesimo (nell’ ambito dell’ esercizio delle attività televisive e di pubblicità di medicinali per uso umano). Oltre a tali associazioni, hanno diritto di azione per la tutela di interessi collettivi, ai sensi del Codice del consumo, anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Essi possono agire nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

Alle associazioni sopra indicate, la nuova normativa relativa alla class action, aggiunge quelle ulteriori associazioni di consumatori, investitori ed altri soggetti portatori di interessi collettivi, individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

La possibilità di avviare una class action, comunque, lascia salvo il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio, conformemente alla previsione dell’ art. 24 della Costituzione, che stabilisce, appunto, che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

L’ azione viene intrapresa dalle associazioni sopra indicate, anche collettivamente, davanti al tribunale del luogo dove ha sede il convenuto ed ha per oggetto la richiesta della condanna dello stesso al risarcimento dei danni ed alla restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o ai singoli utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti “per adesione”.

Si tratta dei contratti previsti dall’ art. 1342 del Codice Civile, di contratti, cioè, conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che l’ utente non può né contrattare individualmente, né modificare.

Oltre ai contratti per adesione, la class action è esperibile anche nel caso di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di atti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

L’ inizio di un’ azione collettiva interrompe la prescrizione, anche con riferimento ai diritti di tutti singoli consumatori o utenti, conseguenti al medesimo fatto o alla medesima violazione.

Con la sentenza di condanna, il giudice non stabilisce l’ importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ma fissa i criteri in base ai quali deve essere calcolata la misura di tale importo.

La nuova norma stabilisce anche la possibilità che avvenga, in corso di causa e davanti al giudice, una conciliazione giudiziale, che porti alla transazione della controversia.

Una volta che il giudizio sia stato definito, non è più intraprendibile un' altra azione nei confronti degli stessi soggetti e per la medesima fattispecie.

Contemporaneamente alla pubblicazione della sentenza di condanna (o di dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, nel caso di transazione), il giudice costituisce, presso il tribunale, una Camera di conciliazione, composta dai difensori degli attori e del convenuto e nomina come presidente un conciliatore di provata esperienza professionale, iscritto all' albo speciale per le giurisdizioni superiori.

I cittadini interessati (personalmente o tramite delega alle associazioni) possono ricorrere a tale Camera di conciliazione. Se il tentativo di composizione della controversia sortisce effetto, il verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente, stabilisce l' ammontare della somma, le modalità di pagamento ed i termini entro i quali esso deve essere fatto. Fin tanto che non decorra il termine stabilito i singoli consumatori o utenti non potranno agire per ottenere la prestazione dovuta.

Se, invece, il tentativo di composizione non sortisce effetto, il singolo consumatore o il singolo utente potranno agire giudizialmente per chiedere l' accertamento del possesso, da parte loro, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna e la determinazione precisa dell' ammontare del risarcimento dei danni.

La sentenza di condanna, unitamente alla pronuncia che accerta la qualità di creditore del consumatore/utente, sono utili ai fini della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.

La norma prescrive che alla sentenza di condanna oppure alla conciliazione giudiziale debba essere data opportuna pubblicità, in modo che i consumatori e gli utenti ne possano essere informati e possano, quindi, attivarsi per ottenere il pagamento del risarcimento.

Nel caso in cui l' azione collettiva abbia ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso la sottoscrizione di contratti per adesione, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall' autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori ed utenti sottoscritti nel periodo di diffusione del messaggio. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell' azione di gruppo.

Nell' ipotesi di soccombenza, anche parziale, del convenuto, egli viene condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, i compensi del difensore del promotore dell' azione collettiva non possono superare l' importo massimo del 10% del valore della controversia.

Quanto sopra esposto costituisce il testo della nuova normativa in tema di class action.

Sembrebbero sin d' ora ravvisabili alcune criticità, anche se bisognerà attendere la piena attuazione per vedere se esse saranno superate o superabili.

Innanzitutto appare un po' macchinosa la quantificazione del risarcimento.

Con la sentenza di condanna il tribunale stabilirà, in sostanza, il diritto di una certa categoria di consumatori o utenti al risarcimento dei danni ed alla restituzione di una somma, la cui quantificazione viene demandata alla Camera di conciliazione, alla quale i cittadini interessati possono ricorrere per conciliare la controversia. Se, tuttavia, la conciliazione non riesce, il consumatore/utente interessato dovrà far accertare, attraverso una causa, la sua posizione di creditore, quindi, accertata questa, dovrà ricorrere al giudice, chiedendo l' emissione di un decreto ingiuntivo, instaurando quindi una procedura monitoria, suscettibile di opposizione.

Forse, se il tribunale addivenisse alla quantificazione diretta del danno patito da ciascun consumatore, si potrebbe saltare una fase.

Poi, sembra un po' peregrino che si addivenga ad una "conciliazione" dopo la sentenza di condanna. Sembrebbe, infatti, più fruttuoso un tentativo di conciliazione prima che inizi la causa stessa, mentre la Camera di conciliazione tenta, invece, non tanto di conciliare, ma di addivenire ad una transazione della controversia insorta.

Tra i soggetti abilitati a rappresentare i consumatori/utenti sono indicate le associazioni, mentre è preclusa la possibilità di intraprendere una class action ai consumatori che si raggruppino, anche costituendo dei comitati, per agire collettivamente.

Un altro aspetto che appare foriero di problematiche consiste nel non aver previsto una modalità diversa di trattazione delle controversie collettive relative ad azioni di piccola entità, per le quali sarebbe stata preferibile una procedura differente.

Un aspetto che merita di essere segnalato e che è rilevante per le imprese di comunicazione è la dichiarazione di nullità dei contratti per adesione sottoscritti durante il periodo di diffusione del messaggio pubblicitario, che sia stato dichiarato ingannevole dall' autorità competente.

In questi casi si aprono nuove possibilità di contenzioso tra committente del messaggio e l' agenzia che lo ha progettato.

L' agenzia ha l' obbligo, nei confronti del cliente, di assicurargli che la campagna pubblicitaria è lecita e conforme alla legge. Quindi, già secondo la normativa attualmente vigente, può essere chiamata dal cliente in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dall' essere stato un annuncio condannato perché ingannevole. Certamente l' entità del risarcimento rischia di accrescersi enormemente se il committente del messaggio si vede annullare i contratti stipulati durante il periodo di diffusione del messaggio.

Sarà pertanto opportuno valutare con la massima attenzione eventuali problematiche o rischi della campagna e segnalarli immediatamente al cliente sin tanto che la medesima è in fase di progettazione, prima della sua uscita, quando, cioè, tutte le modifiche sono ancora apportabili.

BOX NORMATIVO

- Legge Finanziaria 2008;
- Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206);
- Art. 1342 cod. civ.